



COMUNE DI SESTU

Città Metropolitana di Cagliari

SETTORE : **Personale, Informatica, Protocollo,
Attività Produttive, Commercio e
Agricoltura**

Responsabile: **Farris Filippo**

DETERMINAZIONE N. **1371**

in data **06/11/2023**

OGGETTO:

Rinnovo triennale servizio cloud SaaS per il rilascio di certificati firma digitale SmartCMS da mercato MePA CIG ZA23CE2CA2

ORIGINALE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Considerato che nel miglioramento dei flussi documentali e nella digitalizzazione dei processi interni è imprescindibile l'utilizzo di strumenti come la firma digitale; tale esigenza risulta amplificata dall'utilizzo della versione SaaS degli attuali principali applicativi dell'Ente che richiede la necessità di abilitare e gestire le firme digitali degli operatori esercitanti funzioni di istruttoria o di responsabile dei relativi procedimenti;

atteso che la gestione ed il rilascio in autonomia dei dispositivi di firma come certificatore accreditato RAO (Registration Authority Office) consente una più facile gestione dell'operatività degli Uffici in quanto facilita il rilascio dei dispositivi di firma ai dipendenti ed il rinnovo dei certificati una volta scaduti;

rilevata pertanto la necessità di acquisire un servizio cloud SaaS per il rilascio di certificati digitali in diversi contenitori crittografici quali soft token, smart card, token USB, token remoti su HSM e per la gestione dell'intero ciclo di vita sia dei certificati e del relativo contenitore crittografico;

visto l'articolo 192 del decreto legislativo n.267/2000, che prescrive la necessità di adottare apposito provvedimento a contrattare, indicante il fine che si intende perseguire tramite il contratto che si intende concludere, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne motivano la scelta nel rispetto della vigente normativa;

visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36 Codice dei contratti pubblici ed in particolare:

- l'articolo 1 (Principio del risultato), a norma del quale, tra l'altro:
 - le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza;
 - il principio del risultato costituisce attuazione, nel settore dei contratti pubblici, del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità. Esso è perseguito nell'interesse della comunità e per il raggiungimento degli obiettivi dell'Unione europea;
- l'articolo 2 (Principio della fiducia), a norma del quale, tra l'altro:
 - l'attribuzione e l'esercizio del potere nel settore dei contratti pubblici si fonda sul principio della reciproca fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici;
 - il principio della fiducia favorisce e valorizza l'iniziativa e l'autonomia decisionale dei funzionari pubblici, con particolare riferimento alle valutazioni e alle scelte per l'acquisizione e l'esecuzione delle prestazioni secondo il principio del risultato;
- l'articolo 3 (Principio dell'accesso al mercato), a norma del quale le stazioni appaltanti e gli enti concedenti favoriscono, secondo le modalità indicate dal codice, l'accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità;
- l'articolo 9 (Principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale), a norma del quale, tra l'altro, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti favoriscono l'inserimento nel contratto di clausole di rinegoziazione, dandone pubblicità nel bando o nell'avviso di indizione della gara, specie quando il contratto risulta particolarmente esposto per

la sua durata, per il contesto economico di riferimento o per altre circostanze, al rischio delle interferenze da sopravvenienze;

- l'articolo 17 (Fasi delle procedure di affidamento), a norma del quale, tra l'altro:
 - prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
 - in caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
 - l'organo preposto alla valutazione delle offerte predispone la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala. L'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace;
 - l'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipulazione del contratto;
 - una volta disposta l'aggiudicazione, il contratto è stipulato secondo quanto previsto dall'articolo 18;
- l'articolo 50, comma 1, lettera b), il quale prevede, tra l'altro, che salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità:
 - affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'articolo 52 (Controllo sul possesso dei requisiti) dispone che nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno. Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;

atteso che in materia di acquisizione di beni e servizi nelle pubbliche amministrazioni rileva anche il decreto legge n.95/2012, convertito con modificazioni dalla legge n.135/2012, che nel favorire sempre più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (e-procurement), prevede:

- l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del D.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012) e dell'articolo 11, comma 6, del D.L. n. 98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
- l'obbligo per gli enti locali, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia comunitaria, di fare ricorso al Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 130, della legge n.145/2018);

considerato che su Consip non sono attive al momento convenzioni per la fornitura di servizi cloud SaaS per il rilascio di certificati crittografici per firma digitale su token come certificatori accreditati/RAO (Registration Authority Office);

acquisita in data 31/08/2023 un'offerta dalla ditta Bit4id srl con sede in via Diocleziano 107, 80125 Napoli, P. IVA IT04741241212, per il rinnovo del servizio cloud SaaS denominato SmartCMS finalizzato alla gestione di un'organizzazione che svolge il ruolo di Registration Authority per il rilascio di certificati digitali in diversi contenitori crittografici quali soft token, smart card, token USB, token remoti su HSM e per la gestione dell'intero ciclo di vita sia dei certificati e del relativo contenitore crittografico;

considerato che l'offerta economica di Bit4id srl è associata al seguente codice MePA:

- "Manutenzione SmartCMS triennale", con codice articolo fornitore "MANCMS3", ad un prezzo di euro 900,00 oltre IVA;

dato atto che l'Ufficio ha provveduto ad acquisire con riferimento alla ditta affidataria:

- il documento unico di regolarità contributiva (DURC) INAIL_41005071 valevole sino al 27/02/2024, da cui non si evincono cause ostative all'affidamento;
- il casellario delle annotazioni sul portale dell'ANAC, consultato in data 17/10/2023, da cui non si evincono cause ostative all'affidamento;
- la dichiarazione resa dal fornitore in merito all'insussistenza delle cause di esclusione di cui al Titolo IV - Capo I e II - del d.lgs.36/2023, acquisita in data 16/10/2023;

richiamata la delibera del Consiglio comunale n.10 del 17/04/2023 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2023-2025 e constatato che gli stanziamenti sussistenti sul pertinente capitolo di spesa n.801 "licenze d'uso per software" annualità 2023 risultano sufficienti a garantire la copertura finanziaria della spesa derivante dall'affidamento in parola, come da specifiche indicate nel dispositivo del presente atto;

dato atto che:

- ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge n.136/2010 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento predisposti dalle pubbliche amministrazioni devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice identificativo dei singoli affidamenti (CIG) attribuito dall'ANAC;
- in merito all'affidamento in oggetto in data 11/10/2023 è stato ottenuto lo Smart CIG n. ZA23CE2CA2 ;

vista la deliberazione di Giunta Comunale n.70 del 04/05/2023 avente ad oggetto "Approvazione del piano esecutivo di gestione 2023/2025 e assegnazione delle risorse ai Responsabili dei Settori (art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000)";

accertato, ai sensi dell'art.183, comma 8, del D.Lgs. n.267/2000 e dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, che il programma dei pagamenti, da effettuare in esecuzione del presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio;

rilevata la propria competenza in merito giusto il provvedimento di attribuzione dell'incarico di direzione del settore 3 (decreto sindacale n.12/2023);

visto il decreto legislativo n.118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge n.42/2009;

attestata in capo ai sottoscritti firmatari del provvedimento, ai fini della definizione del procedimento in oggetto, l'insussistenza di situazioni di incompatibilità e/o di conflitto di interessi ai sensi della normativa vigente o dell'obbligo di astensione di cui all'articolo 6 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con delibera di Giunta n.220/2013;

attestata altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147-bis del decreto legislativo n.267/2000;

DETERMINA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di affidare, tramite il MePA, nell'ambito del bando "Servizi", categoria "Licenze Software, Servizi MePA", alla ditta Bit4id srl con sede in via Diocleziano 107, 80125 Napoli, P. IVA IT04741241212, al prezzo complessivo di euro 900,00 oltre IVA, la fornitura dei seguenti prodotti:

Cod. Articolo fornitore	Descrizione	n.	Prezzi (Iva esclusa)	
			Unitario	Totale
MANCMS3	Manutenzione SmartCMS triennale	1	€ 900,00	€ 900,00
			Totale netto	€ 900,00
			IVA 22%	€ 198,00
			Totale lordo	€ 1098,00

3. di garantire la copertura finanziaria della spesa derivante dall'affidamento in oggetto, pari a complessivi euro 1098,00 Iva compresa, impegnando il medesimo importo sul capitolo n.801 del bilancio 2023 con scadenza dell'obbligazione giuridica nell'anno dell'impegno;
4. di dare atto che l'affidamento in oggetto:
 - è stipulato in formato elettronico attraverso la piattaforma del MePA;
 - è disciplinato dalle condizioni generali e speciali di capitolato del bando "Servizi", categoria "Licenze Software, Servizi MePA";
5. di subordinare il pagamento dei corrispettivi correlati all'esecuzione della fornitura in oggetto al rispetto del disposto di cui all'articolo 3 della legge n.136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
6. di attestare che, ai fini del principio della competenza finanziaria, l'obbligazione derivante dal presente atto avrà scadenza entro l'anno 2023;

7. di individuare il dott. Michele Marini quale responsabile del procedimento in oggetto ai sensi degli articoli 4 e seguenti della legge n.241/1990.

Il responsabile del procedimento

dott. Michele Marini

Il Responsabile del Settore

dott. Filippo Farris